



COMUNE DI SAN GODENZO

Provincia di Firenze

COPIA

ORDINANZA

N. 8 DEL 28-04-2021

Oggetto: PROROGA CHIUSURA DEI PLESSI SCOLASTICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "CAPOLUOGO" E DELLA SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI" DI SAN GODENZO DAL 29 APRILE AL 30 APRILE 2021 PER MOTIVI ORGANIZZATIVI A SEGUITO DI QUARANTENE ED ISOLAMENTI DOMICILIARI DA COVID-19.

IL SINDACO

PREMESSO che la L.R.T 32/2002 all'art. 30 - Funzioni e compiti dei Comuni stabilisce che: "I Comuni sono titolari delle funzioni in materia di servizi educativi per la prima infanzia, educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti, in materia di destinazione ed erogazione di contributi alle scuole non statali e di provvidenze del diritto allo studio scolastico, unitamente alla gestione dei relativi servizi scolastici";

PRESO ATTO della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID-19, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 30;

VISTO il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 24;

VISTO il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2. recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

VISTO il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e in particolare, l'art. 1, comma 1, il quale prevede che «dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1° aprile 2021, n. 79;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 3 dicembre 2020;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA, in ultimo, l'Ordinanza del Ministero della Salute 02.04.2021 ad oggetto: "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana";

VISTA la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e della successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da

COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA la richiesta prot. n. 3223 del 28.04.2021 pervenuta al protocollo dell'Ente (Prot. 1983 del 28 aprile 2021) da parte del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "D. da Settignano" di Dicomano con la quale si comunica che, a seguito di delle misure di quarantena cautelativa e di isolamento domiciliare per COVID-19 disposto dalla Azienda USL Toscana per i docenti e i collaboratori scolastici del plesso scolastico di San Godenzo di cui alla precedente nota prot. n. 1821 del 18 aprile 2021, si manifesta:

- impossibilità di garantire l'apertura in sicurezza del plesso di San Godenzo;
- impossibilità di garantire **la regolare attività didattica in presenza** nel plesso della Scuola dell'Infanzia "Capoluogo";
- Impossibilità di garantire la regolare attività didattica in presenza nel plesso della Scuola Primaria "Dante Alighieri" di San Godenzo;
- condizione di poter proseguire la Didattica A Distanza con le docenti che risulteranno non affette da Covid-19 fino al 30.04.2021, salve diverse indicazioni comunicate dal personale scolastico e dagli organi competenti;

CONSIDERATO che tale richiesta è di tipo organizzativo derivante dalla richiesta del Dirigente scolastico per il persistere delle motivazioni di cui alla precedente ordinanza n. 6 del 18 aprile 2021;

VISTO l'art. 54 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali) che stabilisce "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica";

VISTO l'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali) che stabilisce "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";

ORDINA

La proroga della chiusura dei due plessi della Scuola dell'Infanzia Capoluogo di San Godenzo e della Scuola primaria "D.Alighieri" di San Godenzo, a far data da giovedì 29 aprile 2021 e fino al 30 aprile 2021, affinché sia evitato ogni possibile inconveniente derivante dalla mancanza dei docenti e dei collaboratori scolastici per le motivazioni esposte dal Dirigente scolastico nella propria nota prot. n. 3223 del 28 aprile 2021 che qui si riportano integralmente:

- impossibilità di garantire l'apertura in sicurezza del plesso di San Godenzo;
- impossibilità di garantire **la regolare attività didattica in presenza** nel plesso della Scuola dell'Infanzia "Capoluogo";
- Impossibilità di garantire la regolare attività didattica in presenza nel plesso della Scuola Primaria "Dante Alighieri" di San Godenzo;
- condizione di poter proseguire la Didattica A Distanza con le docenti che risulteranno non affette da Covid-19 fino al 30.04.2021, salve diverse indicazioni comunicate dal personale scolastico e dagli organi competenti;

La chiusura del plesso non preclude pertanto l'effettuazione della Didattica A Distanza con le modalità definite dal Dirigente Scolastico.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga trasmessa al Prefetto, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana ed all'Ufficio Scolastico Provinciale di Firenze, al Comando Polizia Municipale di Rufina, al Comando Carabinieri di San Godenzo, e notificata al Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo

Desiderio da Settignano” di Dicomano, nonché al Referente della Cooperativa Giocolare di Pontassieve, appaltatrice del servizio per la prima infanzia Spazio Gioco Un, due e tre! di San Godenzo.

Il Sindaco
- Emanuele Piani -

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 28-04-2021 al 13-05-2021
San Godenzo Li 28-04-2021

IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO
Fontani Moreno